

Glossario

Agente di Assicurazione - La persona fisica o la società, iscritta alla sezione a) nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Assicurato/Acquirente - I clienti della società Contraente, per tali intendendosi le persone fisiche **aventi il proprio domicilio nel territorio dello Stato Italiano**, che abbiano acquistato un Bene registrato e siano beneficiari della presente Assicurazione.

Assicurazione - Il presente contratto di Assicurazione stipulato in forma collettiva.

Bene registrato - Valigie, borsoni, borse, trolley con marchio "CARPISA" distribuiti da esercizi commerciali autorizzati ubicati nel territorio Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Vaticano, ovvero venduti tramite il proprio sito on line www.carpisa.it.

Compagnia – Sara Assicurazioni.

Contraente - Kuvera S.p.A., società proprietaria del marchio Carpisa, che stipula l'Assicurazione in nome e per conto dei propri clienti che abbiano acquistato un Bene registrato e abbiano registrato la propria valigia, secondo le modalità meglio indicate nelle condizioni di Assicurazione.

Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Massimale - Somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia. Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma corrisposta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di Assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di Assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'Assicurazione in generale

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Articolo 2 - Pagamento del Premio, decorrenza della garanzia e durata

L'Assicurazione viene stipulata dal Contraente per la durata di un anno, senza tacito rinnovo, a decorrere dalle ore 24.00 del 30/04/2024 alle ore 24.00 del 30/04/2025.

Il Premio è interamente corrisposto dal Contraente e nulla è dovuto dall'Assicurato.

La copertura assicurativa, per ogni singolo Bene registrato, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto la comunicazione attestante l'avvenuta attivazione della copertura assicurativa di cui all'art. 11 (Oggetto dell'Assicurazione) e ha validità di un anno da tale data.

Le coperture assicurative sono efficaci nei confronti degli Assicurati a condizione che il Contraente abbia pagato il Premio.

Articolo 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice civile.

Articolo 5 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di Sinistro

La Compagnia rinuncia al diritto di recesso in caso di Sinistro.

Articolo 7 - Proroga dell'Assicurazione

La copertura è prestata senza tacito rinnovo

Articolo 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9 - Foro competente

Per le controversie relative al Contratto è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria Italiana competente per territorio, in funzione della residenza o del domicilio del Contraente o degli aventi diritto.

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 10.1 - Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Elenco degli organismi di mediazione:

- Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it)
- ADR Center (www.adrcenter.com)

Articolo 11 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza la perdita definitiva del Bene registrato acquistato dall'Acquirente, escluso il contenuto dello stesso, affidato a vettore aereo per l'imbarco e trasporto su aeromobili, in caso di mancata riconsegna nell'aeroporto di destinazione finale risultante da un documento di "perdita definitiva" rilasciato dall'ufficio "Lost and Found" dell'aeroporto in cui la mancata riconsegna si è verificata o è stata denunciata.

La copertura è prestata a condizione che il Bene registrato sia stato acquistato presso un esercizio commerciale autorizzato, ubicato nel territorio Italiano, San Marino o Stato Vaticano ovvero venduti tramite il proprio sito online www.carpisa.it e che l'Acquirente:

- a) sia munito di regolare documento fiscale d'acquisto;
- b) abbia registrato il proprio acquisto sul sito internet <http://www.carpisa.it> – all'interno della sezione assicura la tua valigia.
- c) abbia ricevuto dalla Compagnia, a conferma della correttezza dell'operazione, una comunicazione attestante l'avvenuta attivazione della copertura assicurativa.

La registrazione del Bene registrato va effettuata, pena la decadenza di ogni diritto all'Indennizzo, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione ed entro e non oltre il 30° giorno dalla data di acquisto del Bene registrato risultante dallo scontrino o documento fiscale.

Articolo 12 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con il Contraente e/o con l'Assicurato ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;
 - 3) da persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Articolo 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall'Assicurazione non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Compagnia. L'Indennizzo liquidato a termine di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 14 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso per iscritto a mezzo raccomandata A.R. all'agenzia di assicurazione codice 1336 Sarno - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 3, 84087 SARNO SA, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo: ag1336@saraagenzie.it, entro **dieci giorni** da quando è venuto in possesso del documento di "perdita definitiva" del Bene registrato rilasciato dall'ufficio "Lost and Found"

dell'aeroporto in cui è la mancata riconsegna si è verificata o è stata denunciata, **indicando la data, l'ora ed il luogo dell'evento, nonché le modalità di accadimento;**

- b) fornire all'Agente di Assicurazione di cui sopra la copia integrale del documento di "perdita definitiva" del Bene registrato rilasciato dall'ufficio aeroportuale di cui sopra, con allegata la copia dello scontrino fiscale o del documento fiscale di acquisto del Bene registrato e la copia della comunicazione attestante l'avvenuta registrazione della copertura assicurativa.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

È fatta salva la facoltà della compagnia di esercitare rivalsa nei confronti del vettore aereo.

Articolo 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 16 - Procedura per la valutazione del danno

ABROGATO

Articolo 17 - Mandato dei Periti

ABROGATO

Articolo 18 - Determinazione dell'ammontare del danno

La Compagnia, in caso di Sinistro, indennizzerà il prezzo del Bene registrato risultante dallo scontrino fiscale o documento fiscale di acquisto, rilasciato al momento della vendita dall'esercizio commerciale autorizzato CARPISA o in occasione della vendita online tramite il proprio sito www.carpisa.it, con il limite massimo di Indennizzo di Euro 199,00 per singolo Bene registrato e comunque entro e non oltre la massima esposizione della Compagnia per il Rischio assicurato pari e 100.000,00 EURO.

Articolo 19 - Titoli di credito

ABROGATO

Articolo 20 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro e loro reintegro

ABROGATO

Articolo 21 - Assicurazione parziale

ABROGATO

Articolo 22 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 23 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività dell'Assicurazione e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo all'avente diritto entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle

indagini preliminari relative al reato non si evidenzia alcuno dei casi previsti dall'articolo 12 (Esclusioni).

Articolo 24 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia.

Garanzie aggiuntive

Primo Rischio assoluto

L'Assicurazione di cui alle partite indicate nella scheda "Garanzie aggiuntive" di Polizza è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale.

Limiti di indennizzo

In caso di sinistro, la Società indennizzerà il prezzo del Bene registrato risultante dallo scontrino fiscale o documento fiscale di acquisto, rilasciato al momento della vendita dall'esercizio commerciale autorizzato CARPISA ovvero in occasione delle vendite online tramite il proprio sito www.carpisa.it, con il limite massimo di indennizzo di euro 199,00 per singolo bene registrato e comunque entro e non oltre la somma assicurata di euro 100.000 per sinistro e per anno.

Estensione territoriale

Si intendono assicurati i beni registrati "*Lost and Found*" ovunque nel mondo **con le seguenti eccezioni:**

- per il continente americano sono esclusi i seguenti paesi Cuba, Haiti, Colombia e Venezuela;
- per il continente europeo sono esclusi i seguenti paesi: Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia, Russia, Bielorussia ed Ucraina;
- per il continente africano sono assicurati unicamente i seguenti paesi: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- per il continente asiatico sono esclusi i seguenti paesi: Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kazakhstan, Kirgizstan, Laos, Liana, Myanmar, Mongolia, Nord Corea, Pakistan, Palestina, Israele, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen, Indonesia.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa – Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 - 00198 Roma– Italia-Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it.

I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

All'IVASS

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma –fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;

- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione

È un istituto introdotto con il D.Lgs.n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (<https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX>).

Negoziazione assistita

La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:

https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en

Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Veridicità informazioni fornite dal cliente

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c..

Relativamente alle garanzie prestate:

1. Negli ultimi 3 anni si sono verificati 0 sinistri;
2. Non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi;

In caso di difformità dalle precedenti dichiarazioni, le stesse devono risultare dagli intercalari polizza. L'assicurazione è regolata dalle norme riportate nel presente documento che il Contraente dichiara di aver preliminarmente ricevuto, ai sensi del regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, norme che dichiara dunque di aver letto, conoscere, ricevuto in copia ed accettare.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione":

Articolo 9 - Foro competente

Articolo 11 - Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 14 - Obblighi in caso di Sinistro

Articolo 22 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Estensione territoriale

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili

Il sottoscritto Contraente:

●dichiara di aver preso visione dell'informativa (Informativa Preventivi e Polizze_v.1.0);
acconsente al trattamento dei miei dati sanitari, quando forniti per l'esecuzione del contratto, necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da concludere o in essere con Sara Assicurazioni, ivi compresa la comunicazione a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato

Documenti informativi pre-contrattuali e contrattuali

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti, tra cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme e inerenti a:

1. Dati essenziali degli intermediari, le situazioni di potenziale conflitto di interesse e gli strumenti di tutela del contraente (**allegato 3 al Regolamento Ivass . 40 del 2018**);
2. Dati essenziali dell'attività distributiva effettuata dagli intermediari in riferimento al prodotto assicurativo non-IBIP (**allegato n.4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
3. Elenco delle regole di comportamento del distributore (**allegato n.4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2018**);
4. documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa.